



TRIBUNALE DI SIENA
Ufficio esecuzioni mobiliari

**Linee guida per i pignoramenti presso terzi eseguiti
dall'Ufficiale Giudiziario ex artt. 492-bis e 543 c. 7 c.p.c.
(gennaio 2026)**

In considerazione delle numerose questioni che si pongono in merito ai pignoramenti presso terzi effettuati ai sensi degli artt. 492-*bis* e 543 co. VII cpc – al fine di ridurre i margini di incertezza connessi agli aspetti procedurali ed evitare inutili appesantimenti dell'attività processuale nell'interesse di tutti i soggetti coinvolti – si invitano gli operatori ad attenersi alle seguenti

LINEE GUIDA

- 1) **L'iscrizione a ruolo** del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 492-*bis* ultimo comma c.p.c. e 543 quarto comma c.p.c., è eseguita dal creditore procedente **nel termine di 30 giorni dalla consegna del pignoramento** e, dunque, dalla data della ricevuta di avvenuta consegna (RAC) della PEC inviata dall'ufficiale giudiziario al procuratore del creditore procedente ovvero dalla data di consegna cartacea se precedente.

Il rispetto di tale termine è previsto a pena di inefficacia.

- 2) Nel medesimo termine di 30 giorni dalla consegna del pignoramento di cui al precedente punto 1), con l'iscrizione a ruolo del procedimento, va depositata, **a pena di inefficacia, anche l'attestazione di conformità** agli originali delle copie dell'atto di citazione, del titolo e del precetto (art. 543 co. 4 cpc).

Sul punto, si richiama il principio di diritto recentemente espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 28513 del 27/10/2025, secondo cui *«l'iscrizione a ruolo del processo esecutivo (immobiliare e presso terzi) va effettuata nel termine perentorio previsto dagli artt. 543 e 557 c.p.c., mediante il deposito di copie, attestate conformi agli originali dall'avvocato del creditore, degli atti indicati in tali norme; il tardivo deposito delle copie attestate conformi determina l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del processo, onde non è suscettibile di sanatoria l'eventuale deposito di copie non attestate conformi, oltre il*

suddetto termine perentorio, neppure mediante il deposito tardivo delle attestazioni di conformità mancanti».

- 3) Trova applicazione la norma di cui all'art. 497 c.p.c., in quanto norma di carattere generale, e pertanto sussiste l'**obbligo per il creditore procedente di presentare istanza di assegnazione o vendita entro il termine di giorni 45.**

I 45 giorni per il deposito della istanza di assegnazione o vendita (fermo il rispetto del termine dilatorio di 10 giorni di cui all'art. 501 c.p.c.) decorrono, come previsto dalla norma, dal "compimento" del pignoramento, che nel PPT si verifica alla data di perfezionamento dell'ultima notifica dell'atto di pignoramento.

- 4) Dopo che il creditore avrà depositato l'istanza di assegnazione/vendita verrà emesso il decreto di fissazione dell'udienza, la cui data verrà individuata nella prima utile destinata alle prime comparizioni, sulla base dei medesimi criteri già adottati per i differimenti di quelle indicate nelle citazioni *ex art. 543 cpc*. Dunque, i tempi di fissazione dell'udienza effettiva per i pignoramenti introdotti con citazione e per quelli introdotti *ex art. 492-bis cpc* sono identici.
- 5) Non è espressamente previsto dalla norma di cui all'art. 543 ultimo comma c.p.c. che il decreto di fissazione di udienza preveda anche un termine entro il quale eseguire la notifica e, pertanto, tale termine non sarà indicato, fermo però il termine di cui al numero 4 del secondo comma dell'art. 543 c.p.c., riportato nel decreto di fissazione di udienza, che invita il terzo a rendere la dichiarazione entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo pec.
- 6) **NON trova applicazione la norma di cui all'art. 543 co. V c.p.c.** che dispone l'obbligo della notifica e del deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo della procedura entro la data indicata in citazione.
- 7) Non è consentito ovviare alla problematica dell'iscrizione c.d. al buio, ossia senza aver prima avuto conoscenza della dichiarazione (eventualmente negativa) del terzo, ostandovi motivi di carattere normativo: l'art. 492-bis c.p.c. non prevede infatti che il verbale di pignoramento contenga anche l'avviso al terzo di rendere la dichiarazione, che deve invece essere inserito nel decreto di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 543 ultimo comma c.p.c. L'eventuale trasmissione anticipata della dichiarazione da parte del terzo è dunque rimessa a una sua iniziativa.
- 8) La previsione di cui all'art. 155-ter disp. att. c.p.c., ossia la perdita di efficacia della richiesta di pignoramento ove il creditore non esegua la scelta dei beni o dei terzi, non preclude la possibilità che il creditore possa eseguire un pignoramento ordinario ai sensi dell'art. 543 c.p.c., ma la circostanza verrà segnalata dall'Ufficiale Giudiziario.

Pertanto – ove i procedimenti **introdotti con citazione dopo una ricerca ex art. 492-bis cpc**, si concludano con ordinanza di assegnazione – **il compenso ex art. 122 d.p.r. 1229/1959 spettante all’Ufficiale Giudiziario verrà ugualmente liquidato in prededuzione** (ove non si tratti di procedimenti esenti). Si auspica dunque, onde evitare un inutile appesantimento dell’attività processuale e nell’ottica di una leale e corretta collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti, che tali ipotesi saranno residuali.

- 9) Le verifiche sulla sussistenza delle cause di improcedibilità e/o inefficacia relative alla fase introduttiva verranno effettuate dal Giudice in sede di emissione del decreto di fissazione di udienza e, comunque, entro la prima udienza. Il relativo esito verrà sottoposto al contraddittorio delle parti con il decreto di fissazione dell’udienza, eventualmente assegnando un termine per note per consentire alle parti di dedurre sul punto, ovvero in udienza o con rinvio interlocutorio.

Seguirà eventualmente il provvedimento di estinzione e il contestuale decreto di liquidazione dei compensi spettanti all’Ufficiale Giudiziario ai sensi dell’art. 122 co. 4 dpr 1229/59 (v. *infra*).

Le verifiche preliminari, in caso di riunione tra procedimenti introdotti ex art. 492-bis cpc e procedimenti introdotti con citazione, verranno condotte in base alle diverse discipline.

- 10) La prima udienza potrà svolgersi **sia in presenza, sia in c.d. trattazione scritta** ai sensi dell’art. 127-ter cpc, in quanto compatibile con la procedura in oggetto, e non essendo prescritta dalla legge la presenza *personale* delle parti. Il Giudice, nel rispetto di quanto previsto dell’art. 127-ter cpc, determinerà le modalità di trattazione dell’udienza, tenuto conto del carico di lavoro, del numero di procedimenti fissati e degli incombenti previsti. Ciascuna parte potrà chiedere che l’udienza eventualmente già fissata in presenza venga sostituita dal deposito di note scritte.

- 11) Circa la questione della liquidazione dei compensi all’Ufficiale Giudiziario ai sensi dell’art. 122 del DPR n. 1229 del 1959 si provvederà come segue:

- in caso di ordinanza di **assegnazione**, i compensi all’UG saranno liquidati in prededuzione con ordine di pagamento diretto al terzo, al pari delle spese liquidate in favore del terzo pignorato, rientrando tra le spese di giustizia privilegiate ex art. 2755 c.c.

Ai fini della quantificazione dei compensi in questione, ove il credito pignorato e assegnato sia un credito periodico (stipendio/pensione, canoni di locazione), il valore di assegnazione si considererà corrispondente a quello del credito azionato, fino a concorrenza del quale viene effettuata l’assegnazione. In caso di incapienza della dichiarazione di quantità, la percentuale

del compenso sarà calcolata sul valore del credito nei limiti di quanto assegnato sulla sorte precettata;

- in caso di **estinzione della procedura**, i compensi spettanti all'UG (nella misura indicata dal comma 4, il quale fa rinvio al comma 3 che, a sua volta, rinvia ai parametri previsti dal co. 2, lett. a, dimezzati) saranno posti **a carico del creditore procedente**, a meno che i procedimenti non siano "esenti", ipotesi nella quale il Giudice liquiderà il compenso senza ordinarne il pagamento in prededuzione e l'UG provvederà al recupero nei confronti del Ministero della Giustizia.

I compensi spettanti all'UG verranno liquidati con il provvedimento che dichiara l'estinzione della procedura, sia quando essa consegua al rilievo di cause di improcedibilità e/o inefficacia relative alla fase introduttiva, sia negli ulteriori casi di estinzione (rinuncia *ex art. 629 cpc*, inattività delle parti *ex art. 630 cpc*, mancata comparizione all'udienza *ex art. 631 cpc*, etc.);

- **NON** verrà emesso il provvedimento di liquidazione qualora, sulla base della documentazione in atti, emerga che il creditore ha fornito elementi tali da ritenere integrata l'ipotesi di infruttuosità dell'esecuzione prevista dall'*art. 164-bis disp att. cpc* o una delle altre ipotesi di estinzione anticipata (*artt. 532 co. 2 terzo periodo cpc, 164-ter e 159-ter disp. att. cpc*) per le quali il suddetto *art. 122* esclude espressamente la liquidazione dei compensi.

Ricorre l'ipotesi di infruttuosità dell'esecuzione, a titolo esemplificativo, nei casi di dichiarazione negativa agli atti del terzo o dei terzi pignorati citati, ovvero di dichiarazione che, per il suo contenuto, debba comunque ritenersi negativa. In mancanza di dichiarazione del terzo agli atti, si procederà invece alla liquidazione del compenso all'Ufficiale Giudiziario.

Il Giudice dell'esecuzione
DOTT. ANTONIO ROMANO

Il Presidente del Tribunale
DOTT. GIANMARCO MARINAI